



**COMUNE
DIMARO FOLGARIDA**
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 14

del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, relativi allegati e della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023.

L'anno **duemilaventuno** addi **diciotto** del mese di **marzo** alle ore **20.00**, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale., nella forma di videoconferenza (piattaforma lifesize). I cittadini interessati hanno seguito la seduta in streaming link

<https://stream.lifesizecloud.com/extension/8084719/6fd5a95c-30d9-4d3b-b51c-1fed6984f632>

	Presente	Ass. giust.	Ass.ing.
Lazzaroni Andrea – Sindaco	X		
Albasini Emanuela	X		
Albasini Fabio	X		
Andreis Manuel	X		
Cavallar Mirco Cristian	X		
Katzemberger Marco Luigi	X		
Pangrazzi Pio	X		
Ghirardini Alessandra	X		
Bisoffi Gabriele	X		
Fantelli Alessandro	X		
Fedrizzi Matteo	X		
Ramponi Nadia	X		
Largaiolli Alessandro	X		
Tomasi Monica	X		
Stanchina Stefano	X		

Assiste il Segretario Comunale dottor Rino Bevilacqua.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Lazzaroni Andrea nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. Il Consiglio Comunale sceglie fra i propri componenti, i due scrutatori nella persone di Albasini Emanuela e Andreis Manuel

OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, relativi allegati e della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, recante *“Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto. Pertanto alla luce della predetta disposizione a decorrere dall'esercizio 2017 i bilanci degli enti locali della Provincia di Trento sono predisposti secondo gli schemi di cui al D.Lgs. 118/2011 anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO il comma 1 dell'art. 54 della suddetta legge provinciale il quale stabilisce che *“In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”*;

VISTO l'articolo 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale stabilisce che gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale;

VISTO inoltre l'articolo 174, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che: *“Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione (aggiornamento al DUP) sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità.”* Il comma 2 del suddetto art. 174 dispone che il bilancio di previsione e il DUP approvati dalla Giunta devono essere presentati al Consiglio con un congruo termine stabilito dal regolamento di contabilità. Il predetto regolamento deve altresì stabilire i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio;

Dato atto che il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stato prorogato prima alla data del 31 gennaio 2021 e successivamente è stato differito al 31 marzo 2021, con Decreto ministeriale 13 gennaio 2021 pubblicato nella G.U. n. 13 del 18 gennaio 2021; e che il Protocollo di intesa in materia di finanza locale 2021 sottoscritto in data 16 novembre 2020 tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali, ha stabilito l'applicazione dei medesimi termini di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 anche per i Comuni trentini, autorizzando altresì l'esercizio provvisorio del bilancio fino alla medesima data;

RILEVATO che con deliberazione della Giunta comunale n. 04 dd. 12.01.2021, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati lo schema del bilancio di previsione 2021-2023, la nota integrativa al bilancio di previsione 2021-2023 e il DUP 2021-2023. I predetti documenti sono stati depositati agli atti a termini di regolamento comunale di contabilità;

Dato atto che l'art. 170 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che il DUP ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'Ente. Si compone di due sezioni: la sezione strategica e la sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che gli artt. 9 e 10 del D.Lgs 118/2011 stabiliscono che il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale. All'articolo 11 è previsto che lo schema del bilancio di previsione finanziario è costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio e dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi. Gli artt. 14 e 15 del D.Lgs.

118/2011 stabiliscono infine che le spese del nuovo bilancio armonizzato sono classificate in missioni e programmi (questi ultimi articolati in titoli e macroaggregati) mentre le entrate sono articolate in titoli e tipologie. L'articolo 13, comma 2 stabilisce, infine, che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione è costituita dai programmi;

CONSIDERATO che al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 sono stati allegati i documenti previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 118/2011;

RILEVATO che l'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 riguardante il principio contabile concernente la programmazione di bilancio individua i contenuti del Documento unico di programmazione sia con riferimento alla Sezione strategica che con riferimento alla Sezione operativa. Mentre la Sezione strategica individua le linee programmatiche di mandato e gli indirizzi strategici dell'ente sviluppando, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, la Sezione operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale, supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio, contiene, tra le altre cose, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli; gli indirizzi in materia di tributi e tariffe, l'eventuale ricorso all'indebitamento; una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate; l'analisi e la valutazione degli impegni pluriennali di spesa assunti; la programmazione dei lavori pubblici, il fabbisogno del personale e il piano delle valorizzazioni ed alienazioni del patrimonio;

Visti il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, modificata dalla Legge regionale 8 agosto 2018 n. 6.

Visto che l'articolo 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che *“i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per Trentino Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”*.

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 26 giugno 2020 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione del Comune di Dimaro Folgarida relativo all'esercizio finanziario 2019;

RILEVATO CHE la Legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) ha sancito il superamento del saldo di finanza pubblica disciplinato dall'art. 1, commi 465, 466 e 468 della Legge n. 232/2016 (Legge finanziaria 2017). Il suddetto vincolo di finanza pubblica considerava rilevanti ai fini del saldo le spese di investimento ma non considerando altresì rilevanti alcune forme di finanziamento dei medesimi, come l'avanzo di amministrazione, i mutui e il fondo pluriennale vincolato di entrata non finanziato da entrate finali. Tale meccanismo comportava che le amministrazioni non potessero utilizzare il proprio avanzo di amministrazione realizzato nel corso delle varie gestioni, salvo l'acquisizione di limitati spazi finanziari utilizzabili esclusivamente per la realizzazione di opere pubbliche. La Corte Costituzionale è intervenuta con le sentenze n. 274/2017 e n. 101/2018 sancendo che l'avanzo di amministrazione deve rimanere nella disponibilità dell'ente che lo realizza e che pertanto non può essere oggetto di prelievo forzoso. La Consulta ha dunque dichiarato illegittimo il comma 466 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 nella parte in cui stabilisce che dal 2020 tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato da entrate finali (escluso dunque l'avanzo). In seguito alle sentenze della Corte Costituzionale è intervenuta la Ragioneria dello Stato con la Circolare n. 25/2018 precisando che, soltanto per il 2018, gli enti locali possono utilizzare l'avanzo di amministrazione per il finanziamento di investimenti nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011. Infine il comma 821 dell'art. 1 della Legge 145/2018, abrogando le disposizioni precedenti, ha disposto che dall'esercizio 2019 gli enti locali si considerano in equilibrio qualora garantiscano un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; tale informazione è desunta dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011. Dalla nuova disposizione ne deriva che gli enti locali devono garantire soltanto il mantenimento di un equilibrio che già devono rispettare: l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio di parte capitale desunto dal prospetto di verifica di cui all'allegato 10 al D.Lgs. 118/2011. Ciò significa che dal 2019 l'avanzo di amministrazione diviene un'entrata rilevante non solo per l'equilibrio di

parte capitale ma anche per l'equilibrio di parte corrente ovvero se applicato a finanziamento di spese correnti;

Verificato che, pur in considerazione delle modifiche normative evidenziate, l'Ente rispetta, negli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023, gli obiettivi di finanza pubblica.

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 (Legge finanziaria 2007), che prevede che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m., le deliberazioni relative a tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, costituiscono uno degli allegati al Bilancio di previsione;

VISTE le deliberazioni della Giunta comunale n. 30 e n. 31 dd. 23.02.2021 di approvazione delle tariffe acquedotto e fognatura anno 2021.

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 36 di questa medesima seduta di approvazione della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti anno 2021.

DATO atto che l'Amministrazione comunale ha determinato, per l'esercizio 2021, le aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per quanto concerne l'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS), con deliberazione consiliare di questa medesima seduta n. 13;

PRESO atto che al bilancio di previsione 2021 non è stato applicato avanzo di amministrazione;

RILEVATO che si rende necessario procedere all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 unitamente ai suoi allegati, nonché la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023;

VISTO il parere del Revisore dei Conti al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e alla nota di aggiornamento al DUP 2021-2023, risultante al protocollo comunale nr. 999 dd. 04/02/2021;

VISTO il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO il Regolamento di contabilità del Comune di Dimaro Folgarida, approvato con deliberazione consiliare n. 09 del 31.01.2018;

Visto lo Statuto comunale;

Viste le disposizioni in materia di finanza e contabilità pubblica.

visto il D.Lgs 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

visto il D.Lgs. n. 118/2011 e il D.Lgs. 126/2014 e ss.mm. .

visti i principi contabili e in particolare il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.).

vista la Legge n. 160 del 27/12/2019 (legge di bilancio 2020).

visto il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021 di data 16 novembre 2020 sottoscritto tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali;

vista la L.P. n. 18 del 9 dicembre 2015;

Acquisiti i preventivi pareri di regolarità tecnica ai fini amministrativi e di regolarità contabile espressi favorevolmente ai sensi dell'art. 185 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;

Con voti favorevoli n. 10 astenuti n. 0 e contrari n. 5 (Fantelli Alessandro, Albasini Emanuela, Albasini Fabio, Bisoffi Gabriele e Cavallar Mirco Cristian) espressi per alzata di mano dai 15 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. di approvare la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2023, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
2. di approvare il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
3. di approvare gli allegati al bilancio ex art. 172 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e articoli 11 e 18 bis del D.Lgs. n. 118 del 2011, che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

4. di approvare la nota integrativa al bilancio di cui all'articolo 11, comma 5, del D.Lgs. 118/2011, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
5. di dare atto che il revisore dei conti in data 04/02/2021 prot. n. 999 ha fatto pervenire il proprio parere favorevole al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e alla nota di aggiornamento al DUP 2021-2023, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
6. di dare atto che il bilancio di previsione 2021-2023 è stato predisposto in conformità a quanto stabilito dalla Legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020 n. 178) e da tutte le normative di finanza pubblica, comprese quelle relative al saldo di competenza di cui alla Legge 243/2012.
7. di pubblicare, ai sensi dell'art. 174, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, il bilancio di previsione 2021-2023 del Comune di Dimaro Folgarida anche nella sua forma semplificata, nel sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente";
8. di trasmettere il bilancio di previsione 2021-2023 alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione, ai sensi del D.M. 12.5.2016, art. 5 e ss.mm.;
9. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa:
 - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

successivamente

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n.0 e contrari n. 5, espressi per alzata di mano,

Stante l'urgenza di provvedere in merito, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. art. 183, comma 4°, Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

In relazione al disposto di cui agli articoli 185 e 187 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto e si attesta la copertura finanziaria.

Il Funzionario responsabile
Bertolini Denis

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Lazzaroni Andrea

Il Segretario Comunale
dott. Rino Bevilacqua

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 183 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo pretorio elettronico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **19.03.2021** al giorno **29.03.2021**

Il Segretario Comunale
dott. Rino Bevilacqua

Il sottoscritto Segretario comunale dichiara, ai sensi dell'art. art. 183, comma 4°, Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2, che **la presente deliberazione immediatamente esecutiva a pubblicazione avvenuta** ad ogni effetto di legge.

Il Segretario comunale
dott. Rino Bevilacqua

Copia conforma all'originale in carta libera per uso amministrativo

Il Segretario comunale
dott. Rino Bevilacqua